

39

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1965, addì 28 del mese di aprile, in Milano, presso la sede della Gestione Governativa Navigazione Laghi

t r a

la Gestione Governativa Navigazione Laghi, rappresentata dai Signori: dott.ing. Alberto Pizzorno, Gestore Governativo; dott.ing. Ugo Ricci, Direttore di esercizio di Navinaggiore e di Navicomo; sig. Antonio Valenti, Direttore di esercizio di Navigarda; dott. Giovanni Conazzi, Vice-Direttore di Navinaggiore; cap. Natale Piatti, Vice-Direttore di Navicomo; p.i. Walter Rebesco, Capo del Cantiere di Navigarda; dott. Flavio Fioretta, Ispettore della Gestione Governativa, che funge da Segretario;

e

la Commissione Interna di Navinaggiore, nelle persone dei sigg. Spadacini Giuseppe, Vecchio Renato, Martini Moreno, Bottacchi Franco e Cattoni Dario;

la Commissione Interna di Navigarda, nelle persone dei sigg. Danelli Mario, Mansati Gino, Bonizzoli Egidio;

la Commissione Interna di Navicomo, nelle persone dei sigg. Andreoli Antonio, Arcellaschi Fermo, Sbarze Mario, Cassinari Angelo e Marassi Aldo;

promesso che è stato riconosciuto, sia dai rappresentanti aziendali che dai rappresentanti del personale la necessità di addivenire, per quanto possibile e compatibilmente con le particolari esigenze aziendali locali, ad un trattamento normativo ed economico uniforme del personale delle tre Navigazioni, si è stipulato il presente accordo, che sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo sulla materia che ne forma oggetto.

Art. 1

Ai "Capo Timonieri" al comando delle seguenti unità verrà corrisposto, per ogni giornata di servizio, una speciale indennità di L.200:

*[Handwritten signatures and initials]*  
A, EB, L, S.D., S. J. L., An, P. L.

- Navigaggiere: n/navi Roma, Venezia, Italia, Helvetia e Franchetti
- Navigarda: Trento e Regina del Garda
- Navicono: n/navi Volta, Manconi, Stalvio, Spluga e Ghisallo.

## Art. 2

Agli "Assistenti di bordo" e loro facenti funzione nonché agli "Aiuto-motoristi" verrà corrisposta una indennità mensile di L. 4.000 per il servizio promiscuo macchina-coperta-biglietteria.

Agli "Applicati di bordo di 2<sup>a</sup>" e loro sostituti l'indennità in parola verrà corrisposta nella misura di L. 7.000 mensili.

Gli "Applicati di bordo" di Navigaggiere che già percepiscono l'indennità per il servizio promiscuo la manterranno "ad personam" nella misura attualmente percepita.

## Art. 3

Il personale, al quale sia prescritto d'indossare il vestiario uniforme, ha diritto alla somministrazione da parte dell'Azienda dei seguenti indumenti:

- personale con qualifiche naviganti: due divise all'anno, al 30%; un berretto di panno ogni due anni, al 30%; due berretti bianchi con due federine ciascuno ogni anno, al 30%;
- personale con qualifiche di cantiere adibito a servizi di bordo: una divisa, al 30%, ogni semestre di effettiva navigazione, del tessuto richiesto dal periodo d'impiego dell'interessato; un berretto bianco con due federine, al 30%, ogni semestre di effettiva navigazione ed un berretto di panno, al 30%, ogni ventiquattro mesi di effettiva navigazione;
- personale con qualifiche naviganti: ogni anno una camicia ed una cravatta gratuite ed una camicia al 30%;
- personale con qualifiche di cantiere adibito a servizi di bordo: ogni dodici mesi di effettiva navigazione una camicia ed una cravatta gratuite ed una camicia al 30%.

M

EB

Sunny

M

Sb

Sb

Ani Par

P. 4

Qualora l'agente non abbia necessit  di una delle due divise di cui sopra potr  avere in cambio, gratuitamente, un pantalone e due camicie, oppure quattro camicie, oppure l'accredito del 30% del valore della divisa non ritirata.

Resta comunque inteso che qualora gli agenti non conservassero la divisa con la dovuta cura la Direzione potr  obbligarli a rifarsela con il pagamento del 100%.

- Personale con qualifiche naviganti: un impermeabile ed un cappotto al 30% ogni quattro anni;
- personale viaggiante di macchina: un abito da lavoro gratuito all'anno;
- personale che presta servizio in cantiere: due tute ed un paio di scarpe da lavoro gratuiti ogni dodici mesi di effettivo servizio di cantiere;
- personale che svolge mansioni di comando sui m/scafi: una tuta gratuita ogni quattro anni qualora non appartenga ad una qualifica cui spetti gi  la tuta.

Art. 4

Il personale che presta servizio in cantiere e venga comandato, sempre per servizio di cantiere, fuori residenza e vi si trovi dalle ore 12 alle 14 o dalle ore 19 alle 21, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, avr  diritto ad un "buono pasto", per ogni pasto non consumato in residenza.

Art. 5

Al personale che presta servizio in cantiere e che non partecipi ai turni viaggianti della settimana, verr  corrisposta, nel caso di inascolto per servizi speciali (nolegg), una indennit  giornaliera di L. 400.

Art. 6

Al personale in servizio sul battipalo verr  riconosciuta un'ora

di lavoro straordinario per ogni giornata di almeno sei ore di lavoro effettivo sul battipalo stesso.

Art. 7

Ai "Capi-Controllore" ed ai "Controllori" verranno riconosciute per ogni giornata di almeno ore 7,35 di servizio fuori residenza, due ore di lavoro straordinario senza alcuna altra indennità.

Art. 8

Al personale che effettua determinate corse e gruppi di corse che richiedano una prestazione particolarmente intensa verrà accordata una indennità speciale di disagio in ragione di L. 200.= al giorno.

In considerazione delle diverse situazioni aziendali locali ogni Direzione di esercizio concorderà con la Commissione Interna Aziendale le corse per le quali dovrà essere corrisposta tale indennità.

Detti accordi dovranno essere inviati alla Gestione per l'approvazione.

Tale indennità non si dovrà comunque corrispondere al personale in servizio sui Metoseafi e sull'Aliseafi che già gode di altra particolare indennità.

Il presente accordo, la cui decorrenza viene stabilita dal 1 maggio 1965, verrà trasmesso al superiore Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile per il provvedimento di ratifica ai sensi e per gli effetti della Legge 18 luglio 1957 n. 514.

*Antonio Quadrali*  
 Corrispettore  
*Arrellandi Luciano*  
*Stezza Mario*  
*Chioserone*  
*M. 1014*  
*Ellenzati*

*Terzilli*  
*Bonissoli*  
*Antonio*  
*Antonini*  
*Gianni*

*Monsalvo*  
*Allegri*  
*Allegri*  
*Allegri*  
*Allegri*

*Allegri*  
*Allegri*  
*Allegri*  
*Allegri*

NOTA A VERBALE

La Commissione Interna Aziendale Nevimaggiore, accetta l'articolo primo del verbale di accordo del 28 Aprile 1965, solo a condizione che esso non pregiudichi le sue richieste sull'applicazione del Regolamento promozioni di cui agli accordi aziendali dell' 11 Agosto 1961, 24 Luglio 1962 e 12 Settembre 1963.

La COMMISSIONE INTERNA AZIENDALE

*M. Rossi**V. Rossi**F. Rossi**G. Rossi*